



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 10 luglio 2019
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2019/0150(NLE)

11150/19
ADD 1

PECHE 324

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	10 luglio 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2019) 327 final - ANNEXES 1 to 2
Oggetto:	ALLEGATI della proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 327 final - ANNEXES 1 to 2.

All.: COM(2019) 327 final - ANNEXES 1 to 2



Bruxelles, 10.7.2019
COM(2019) 327 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

della proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel
Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale**

ALLEGATO I

Posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace)

1. PRINCIPI

Nell'ambito del Copace, l'Unione:

- a) agisce in conformità agli obiettivi e ai principi perseguiti dall'Unione nell'ambito della politica comune della pesca (PCP), in particolare attraverso l'approccio precauzionale, e agli obiettivi connessi al rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per promuovere l'attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi, evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, eliminare progressivamente i rigetti in mare e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e i loro habitat, nonché per garantire, attraverso la promozione di un settore unionale della pesca economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori;
- b) si adopera per un coinvolgimento adeguato dei portatori di interessi nella fase di preparazione delle misure del Copace adottate in seno al Copace conformemente al suo statuto riveduto;
- c) garantisce che le misure adottate in seno al Copace siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, dell'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995, dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 1993 e dell'accordo FAO del 2009 sulle misure di competenza dello Stato di approdo;
- d) promuove posizioni coerenti con le migliori pratiche delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e degli organismi regionali per la pesca nella stessa regione e garantisce la promozione del coordinamento tra le ORGP e le organizzazioni competenti quali le organizzazioni subregionali di gestione della pesca e le convenzioni marittime regionali e, a seconda dei casi, la cooperazione con le organizzazioni internazionali nell'ambito dei loro mandati, inclusi meccanismi di cooperazione tra le ORGP che gestiscono la pesca di specie diverse dal tonno simili a quelli del cosiddetto processo di Kobe per le ORGP che gestiscono la pesca del tonno.
- e) persegue coerenza e sinergia con le politiche condotte dall'Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali in materia di pesca con i paesi terzi e garantisce la coerenza con altre politiche, in particolare nell'ambito delle relazioni esterne, dell'occupazione, dell'ambiente, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione;
- f) garantisce il rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Unione;

- g) agisce conformemente alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 relative alla comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca¹;
- h) mira a creare condizioni di parità per la flotta dell'Unione nella zona di competenza del Copace, sulla base degli stessi principi e delle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione, nonché a promuovere l'attuazione uniforme di tali principi e norme;
- i) agisce conformemente alla comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione *Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani*² e alle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione³ e promuove misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia del Copace e, ove necessario, migliorarne la governance e l'operato, sostenendo in particolare la riforma del Copace affinché diventi un'ORGP a pieno titolo, come contributo alla gestione sostenibile degli oceani in tutte le loro dimensioni.

2. ORIENTAMENTI

L'Unione si adopera, ove del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte del Copace:

- a) misure di conservazione e di gestione delle risorse marine vive nella zona di competenza del Copace basate sui migliori pareri scientifici disponibili;
- b) misure relative alle attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza nella zona di competenza del Copace, incluse quelle intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN);
- c) misure destinate a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca e di acquacoltura sulla biodiversità marina e sugli ecosistemi marini e i relativi habitat, comprese misure volte a ridurre l'inquinamento marino e a impedire lo scarico di plastica in mare e ridurre l'impatto sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini delle materie plastiche presenti in mare, misure di protezione degli ecosistemi marini vulnerabili nella zona di competenza del Copace conformemente agli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura e misure intese a evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, in particolare di specie marine vulnerabili, e a eliminare progressivamente i rigetti in mare;
- d) misure per ridurre l'impatto degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi (ALDFG) nell'oceano e facilitare l'individuazione e il recupero di tali attrezzi;
- e) approcci comuni con altri organismi regionali per la pesca e organizzazioni regionali di gestione della pesca, in particolare quelli che partecipano alla gestione delle attività di pesca nella stessa zona;
- f) raccomandazioni, se opportuno e nella misura consentita dai pertinenti documenti costitutivi, che incoraggino l'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO);

¹ 7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

² JOIN(2016) 49 final del 10.11.2016.

³ 7348/1/17 REV 1 del 24.3.2017.

- g) misure tecniche supplementari basate sul parere degli organi ausiliari e dei gruppi di lavoro del Copace.

ALLEGATO II

Definizione su base annuale della posizione che dovrà essere assunta dall'Unione nelle sessioni del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale

Prima di ogni sessione del Copace, e quando tale organo è chiamato ad adottare decisioni tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'UE, vengono prese le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione, conformemente ai principi e agli orientamenti di cui all'allegato I.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con congruo anticipo prima di ogni sessione del Copace, un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell'Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell'Unione.

Qualora, nel corso di una sessione del Copace sia impossibile raggiungere un accordo, anche sul posto, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori affinché la posizione dell'Unione prenda in considerazione nuovi elementi.